



Autorità Portuale di Venezia

Publicata all'Ufficio di Stato dello
Aut. Portuale di Venezia
dal 17.11.99
Venezia 12.99
IL FUNZIONARIO

ORDINANZA n. 89 del 17 NOV. 1999

DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PORTUALI DA PARTE DI IMPRESE, DA RILASCIARE PER L'ANNO 2000

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto il Decreto 21 dicembre 1995, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

Visto quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della citata Legge 84/1994, relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale;

Visto il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47, del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16, della citata Legge 84/1994, ed in particolare l'art. 5, comma 1, del Regolamento medesimo nonché le direttive in merito impartite con la Circolare serie VI, n. 32, del 5 gennaio 1996;

Vista le Ordinanze n. 73 e n. 74 del 16 giugno 1999, concernenti l'autorizzazione all'esercizio di attività portuali da parte di imprese portuali operanti per proprio conto o di terzi nonché di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale;

Vista altresì l'Ordinanza n. 82 del 20 settembre 1999, concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività collaterali alle attività portuali, di deposito e di manipolazione di merci, presso aree private e/o demaniali;

Tenuto conto di quanto previsto dal Piano Operativo Triennale di cui all'art. 9 comma 3 della Legge 84/94, approvato dal Comitato Portuale in data 3 luglio 1996, nonché della revisione annuale del citato Piano;

Fatto salvo, in ogni caso, quanto verrà stabilito dal redigento Piano Regolatore Portuale di cui all'art. 5 comma 3 della citata Legge 84/94, da adottarsi dal Comitato Portuale previa intesa con i Comuni interessati;



Autorità Portuale di Venezia

Sentita in merito la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 15 settembre 1999;

In virtù dei poteri conferiti:

ORDINA

Articolo 1

Il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da rilasciare per il 2000 alle imprese portuali di cui all'Ordinanza n. 73 del 14 giugno 1999 è fissato a:

- A) 6 imprese di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto terzi, concessionarie;
- B) tutte le imprese di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto proprio, concessionarie;
- C) 2 imprese di sbarco/imbarco e movimentazione, per conto terzi, non concessionarie;
- D) tutte le imprese di sbarco/imbarco e movimentazione, per conto proprio per l'intera nave, non concessionarie;
- E) tutte le imprese di deposito e movimentazione (escluso sbarco ed imbarco);
- F) 2 imprese di trasbordo e/o allibo, per conto proprio o di terzi, con impianti fissi o mobili.

Articolo 2

Per le imprese industriali già in regime di autonomia funzionale di cui all'Ordinanza n. 74 del 14 giugno 1999, il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da rilasciare per il 2000 coincide con il numero massimo di banchine od ormeggi operativi assentibili in regime di concessione demaniale alle imprese medesime.

Venezia, 17 NOV. 1999

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli